

L'Amministrazione Comunale di Vagli Sotto ha ritenuto opportuno stampare in molte copie lo Statuto del Comune in modo che esso possa essere conosciuto da tutta la popolazione e da tutti coloro che ne abbiano legittimo interesse.

Tale Statuto, seppure discusso in un momento caratterizzato da un altissimo livello di litigiosità come mai in passato si era registrato, è stato approvato all'unanimità in Consiglio Comunale e per ottenere questo risultato, pur senza stravolgere convinzioni fondamentali, sono state fatte, ovviamente, rinunce un po' da tutti.

L'autonomia dei comuni è purtroppo, a parere di chi scrive, ancora una pura e semplice utopia e per tale motivo molte cose che avremmo voluto inserire e che sarebbero state sicuramente utili per la buona gestione del Comune, per la piena trasparenza degli atti e delle decisioni, per la democraticità degli organi istituzionali ed in definitiva per ottenere la massima garanzia del «cittadino» nei confronti «dell'apparato», non è stato possibile introdurre perché da un attento esame sono risultate non previste dalla L. 142.

Ricordiamo e ci piace evidenziare che l'istituto del referendum, inserito, è già stato regolamentato e quindi utilizzabile; siamo fiduciosi che porterà ad una più attenta considerazione degli atti della nostra vita pubblica ed alla giusta correzione di tutto quello che la maggioranza dei cittadini non condividerà, o anche alla formulazione di proposte di ciò che si riterrà più giusto per la pubblica utilità.

A tutta la nostra collettività va infine l'augurio che questo Statuto l'aiuti a convivere in modo civile e pacifico e ad avere tutta quella prosperità che le risorse naturali, la collocazione e la Storia le consentirebbero.

ILIO DOMENICO GIORGI

4 dicembre 1991

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO

GIORGI Domenico Ilio
LORENZINI Antonio
BALDUCCI Giorgio
VERGNANI Bernardino
BAISI Ottavio
BALDUCCI Moreno
LORENZONI Maria Claudia
MORETTI Domenico
RADICCHI Pietro
CANELLI Attilio
FERRARI Florio
LANDI Agostino Matteo
LODOVICI Giovanni
ORSETTI Lucia
BRAVI Gino Pasquale

Lo Statuto è stato approvato nella seduta del 2 agosto 1991.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
PER LA FORMAZIONE DELLO STATUTO

GIORGI Domenico Ilio, *Sindaco*
VERGNANI Bernardino, *Assessore*
FERRARI Florio, *Assessore*
LORENZINI Antonio, *Consigliere Comunale di maggioranza*
LORENZONI Maria Claudia, *Consigliere Comunale di maggioranza*
LODOVICI Giovanni, *Consigliere Comunale di minoranza*
ORSETTI Lucia, *Consigliere Comunale di minoranza*
BORGHESI Alberto, *Segretario Comunale*
PINAGLI Francesco, *Segretario della Commissione*

INDICE

TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

	<i>pag.</i>
Art. 1 - Autonomia del Comune	9
Art. 2 - Sede, Territorio, stemma e gonfalone	11
Art. 3 - Funzioni.....	11
Art. 4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale.....	12

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 5 - Organi	12
Art. 6 - Consiglio Comunale	12
Art. 7 - Prerogative dei Consiglieri	13
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio.....	13
Art. 9 - Convocazione del Consiglio.....	14
Art. 10 - Competenze del Consiglio	15
Art. 11 - Elezioni del Sindaco e della Giunta.....	16
Art. 12 - Composizione e funzionamento della Giunta.....	17
Art. 13 - Competenze della Giunta	17
Art. 14 - Competenze del Sindaco	19
Art. 15 - Assessore Anziano	21
Art. 16 - Mozione di sfiducia costruttiva	21
Art. 17 - Responsabilità.....	22
Art. 18 - Obbligo di astensione	22

TITOLO III
PARTECIPAZIONE, ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

	<i>pag.</i>
Art. 19 - Rapporti con le associazioni.....	23
Art. 20 - Organismi di partecipazione dei cittadini.....	23
Art. 21 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte	24
Art. 22 - Referendum Consultivo.....	24
Art. 23 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini.....	27

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 24 - Difensore Civico.....	29
---------------------------------	----

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 25 - Finanza Locale.....	30
Art. 26 - Bilancio e Programmazione Finanziaria.....	30
Art. 27 - Regolamento di Contabilità e disciplina dei contratti.....	31
Art. 28 - Revisione Economica e Finanziaria.....	31
Art. 29 - Controllo di Gestione.....	32

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 30 - Segretario Comunale.....	32
Art. 31 - Vice Segretario.....	34

	<i>pag.</i>
Art. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale.....	34
Art. 33 - Incarichi a tempo determinato.....	34
Art. 34 - Collaborazioni esterne.....	35
Art. 35 - Commissione di disciplina.....	35

CAPO II
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 36 - Servizi pubblici locali.....	35
Art. 37 - Aziende speciali ed istituzioni.....	36

CAPO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 38 - Responsabile del Procedimento.....	37
Art. 39 - Partecipazione al Procedimento.....	37
Art. 40 - Comunicazione dell'avvio del Procedimento.....	38
Art. 41 - Intervento nel Procedimento.....	38
Art. 42 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento.....	38
Art. 43 - Accordi sostitutivi di provvedimenti.....	39
Art. 44 - Pareri del Segretario e dei responsabili degli uffici.....	39
Art. 45 - Motivazione dei provvedimenti.....	40
Art. 46 - Conferenza dei servizi.....	40
Art. 47 - Deliberazione a contrattare e relative procedure.....	41
Art. 48 - Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici.....	41
Art. 49 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti.....	42
Art. 50 - Termini del procedimento.....	42
Art. 51 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.....	42
Art. 52 - Forme particolari di pubblicazione.....	43

TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE,
ACCORDI DI PROGRAMMA

	<i>pag.</i>
Art. 53 - Forme di collaborazione, convenzioni	43
Art. 54 - Consorzi	43
Art. 55 - Accordi di programma	44

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Adozione di regolamenti	45
Art. 57 - Modifiche allo Statuto	45
Art. 58 - Capitoli delle Comunità	46
Art. 59 - Entrata in vigore	46

TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI
DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. È titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi Statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto su problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti Amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre Associazioni.
5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a.* la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione e informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali come premessa per una effettiva partecipazione popolare;
 - b.* il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale in particolare per quanto concerne le zone montane;

c. l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali direttamente e mediante sensibilizzazione della cittadinanza e delle formazioni sociali;

d. la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei boschi, dei pascoli e degli agri marmiferi, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze, associazioni e università agrarie comunque denominate;

e. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

f. l'esercizio in cooperazione, con i comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociali degli stessi;

g. la promozione di forme di unione con i Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;

h. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

i. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

l. l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;

m. effettiva attuazione delle parità uomo-donna;

n. promozione dei contatti e rapporti con i cittadini emigrati;

o. promozione del patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, dialetto, costume ecc.;

p. promozione della pratica sportiva in particolare fra i giovani;

q. riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale che può essere svolta dalla «Terza età», attuando forme di sostegno, coinvolgimento e partecipazione attiva;

r. attribuzione di un ruolo fondamentale alle iniziative rivolte ad una rinnovata attenzione alle giovani generazioni, impegnandosi, con ogni mezzo, anche con sostegno economico, a creare le migliori condizioni di crescita, educazione, studio e ricerca per evitare forme di degenerazione ed emarginazione, favorendo il superamento di nazionalismi verso forme di cooperazione ed integrazione internazionale.

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2. Il territorio del comune ha una estensione di Kmq. 42.

3. Il Comune di Vagli Sotto accoglie popolazioni e territori che democraticamente e nel rispetto della vigente normativa ne facciano richiesta. In particolare tale disponibilità viene manifestata per i territori che già ne facevano parte e che d'autorità furono aggregati ad altri Comuni.

4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Vagli Sotto».

5. Il Comune ha lo stemma e il Gonfalone:

— Lo stemma attualmente in uso come emblema del Comune è così composto:

— Una torre al centro merlata con sovrastante bandiera al vento bianca e rossa con a sinistra stella di argento di sei raggi.

— Il Gonfalone attualmente in uso è così descritto:

— Drappo partito di azzurro e di rosso ornato di ricami di argento e caricato dello Stemma comunale con l'iscrizione in alto in argento «Vagli Sotto».

Art. 3

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo econo-

mico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 4
Compiti del Comune per i servizi
di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 6
Consiglio Comunale

1. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 7
Prerogative dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria.

Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 8
Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art.

32, lettera n), dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

5. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto salvo i casi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro membri. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

9. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento in cui, su comunicazione di questi, il Consiglio ne prende atto nella prima riunione.

Se il Sindaco o il Consiglio non provvedono, il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto.

10. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richie-

enti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza; in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

6. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

7. Il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri è previsto in almeno 48 ore prima per i consigli ordinari e 24 ore prima per i consigli urgenti.

Art. 10 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Svolge le funzioni specificamente demandategli dalle Leggi Statali Regionali e dal presente Statuto e di indirizzo in materia di toponomastica.

3. Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.

4. Al fine di assicurare la rappresentanza di tutte le frazioni, il Consiglio Comunale — indipendentemente dalle eventuali domande degli elettori — anche su richiesta di un solo consigliere comunale, almeno un anno prima della scadenza elettorale, si esprime se intende proporre il rinnovo dello stesso avvalendosi del sistema di elezione con ripartizione dei

consiglieri tra le diverse frazioni oppure con il sistema maggioritario comunale.

*Art. 11
Elezioni del Sindaco e della Giunta*

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio, alla prima adunanza, subito dopo la convalida e l'eventuale surrogazione dei consiglieri.
2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente il programma da attuare, la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma due. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto a norma della Legge dello Stato.
5. La convocazione dei consigli comunali per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere Anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
6. Le adunanze di cui ai commi precedenti ivi compresa quella per la convalida degli eletti sono presiedute dal consigliere anziano intendendo per tale colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
7. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo Regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
8. Le dimissioni o la cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comporta la decadenza della giunta.
9. La Giunta e il Sindaco rimangono in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

*Art. 12
Composizione e funzionamento della Giunta*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di quattro Assessori.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi.
3. Gli Assessori e il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, e rispettivamente di Assessore e di Sindaco.
4. La Giunta nella prima riunione successiva alla elezione degli Assessori verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.
6. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti.
7. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazioni della Giunta stessa.
8. Alla sostituzione dei singoli componenti dimissionari, dichiarati decaduti o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Resta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

*Art. 13
Competenze della Giunta*

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano

riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta provvede, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale ivi compreso il personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.

3. Compete alla Giunta:

a. la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
b. la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;

c. l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi. Competono parimenti alla Giunta, anche nell'ipotesi in cui non costituiscano atti di ordinaria amministrazione, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;

d. l'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;

e. i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;

f. le spese relative alle locazioni di immobili e dalla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

g. i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

h. i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale o attribuite al Segretario Comunale;

i. la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;

l. ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale.

4. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La Giunta può adottare in via di urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 14

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco quale capo della amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il Sindaco provvede a:

a. convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b. esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;

d. rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi.

Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

e. promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi;

f. proporre al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca, su sua iniziativa, di assessori o la sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa;

g. vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi della vigente normativa;

h. esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

i. indire le conferenze dei servizi;

l. irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;

m. sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali;

n. stipulare i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta quando non disposto diversamente dal regolamento.

3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza Comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

4. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro i termini, provvede il Sindaco a norma di legge.

6. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla Legge.

7. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi Regionali.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

9. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 37.

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 15

Assessore Anziano

1. Il primo nominativo fra gli assessori elencati nel documento programmatico di cui all'art. 11, comma 3 svolge le funzioni di assessore anziano.

2. L'Assessore Anziano sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, sempre che questi non abbia designato l'Assessore delegato.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore anziano si segue l'ordine degli Assessori secondo l'elenco di cui al comma 1 e in caso di loro mancanza o impedimento subentra il Consigliere Anziano.

4. Se l'Assessore anziano è cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio all'atto dell'elezione del sostituto individua anche chi svolge le funzioni di Assessore anziano.

5. In sede di prima applicazione, l'Assessore anziano è designato dal Consiglio tra i componenti la Giunta nella seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 16

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. La sfiducia costruttiva, nonché la revoca e la sostituzione nelle forme indicate dall'articolo 12, si applicano anche agli amministratori di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza eletti dal Consiglio comunale.

Art. 17
Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 18
Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla Legge 30 aprile 1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale e al vice Segretario.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE, ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 19
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

a. sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b. garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

c. mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 48;

d. affida ad associazioni e comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto è approvato dalla Giunta.

Art. 20
Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine promuove:

a. organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione;

b. il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di frazione;

c. le assemblee di frazione sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;

d. lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei. Apposito regolamento, da emanarsi da parte del Consiglio Comunale, potrà disciplinare la materia.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per specifici problemi o situazioni locali.

Art. 21

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 22

Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare:

A - Di propria iniziativa.

B - Su richiesta di almeno il 25% degli iscritti nelle liste elettorali, per argomenti sui quali si richiede referendum esteso a tutto il corpo elettorale.

C - Su richiesta di almeno il 51% degli elettori della frazione, quando si richiede referendum rivolto a tutti gli elettori del Comune.

D - Su richiesta di almeno il 40% degli elettori della frazione, quando si richiede referendum limitato agli elettori della frazione stessa.

L'indizione di referendum consultivi — interessanti di norma tutto il corpo elettorale — con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità e obiettività; la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale, composto da una o più frazioni.

2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

3. I referendum consultivi vengono effettuati, non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 2, nel quale verranno indicate le modalità di svolgimento della consultazione referendaria. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti e per le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;
- e) personale dipendente.

In ogni caso i Referendum Consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio comunale, con l'attribuzione alla Giunta comunale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell'Interno.

6. Non si procederà alla distribuzione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali; gli elettori si presenteranno direttamente ai seggi elettorali della propria sezione nel giorno fissato nel provvedimento del Sindaco, di cui al precedente punto «3» opportunamente pubblicato.

7. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario nominato dal Presidente della sezione elettorale.

Il Presidente è nominato dal Sindaco, gli Scrutatori sono sorteggiati fra coloro che avendo i requisiti per la nomina a scrutatore nei seggi per le elezioni comunali, entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione della fissazione del referendum da parte del Sindaco, ne facciano richiesta. In mancanza di richieste, provvederà direttamente il Sindaco alla designazione. Con deliberazione della Giunta Municipale verrà fissato il compenso per i componenti il seggio elettorale in misura non superiore a quella fissata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio comunale e un rappresentante dei promotori del referendum. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo consiliare o dei promotori del referendum, autenticato nei modi di legge.

9. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Giunta Municipale e contengono il quesito formulato nella deliberazione di cui al comma 2, letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

10. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, e comunque, nel rettangolo che la contiene.

11. È costituito, entro trenta giorni dalla data del provvedimento del Sindaco di cui al comma 3°, l'ufficio comunale per il referendum, composto da un Presidente e due Garanti, nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla minoranza consiliare, all'interno di almeno dieci nominativi proposti dal Sindaco. Il Consiglio nomina, con la stessa procedura, anche due garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Garante più anziano di età e lo stesso è sostituito dal Garante supplente designato dallo stesso gruppo consiliare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal Sindaco.

12. L'ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame

e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

13. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi e se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, nel caso alla consultazione sia chiamato tutto il corpo elettorale.

Nell'ipotesi di Referendum limitato ad una o più frazioni, la metà più uno degli iscritti nella lista sezionale o nelle liste sezionali delle frazioni interessate.

14. L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

15. Entro 60 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti consequenziali.

16. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione e vidimati dal segretario com.le. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a 20. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, per la raccolta delle firme, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui alle norme Regionali in materia di Referendum incaricando degli adempimenti la segreteria comunale.

Apposito regolamento, da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, potrà ulteriormente dettagliare le procedure inerenti le materie Referendarie.

*Art. 23
Diritti d'accesso e
d'informazione dei cittadini*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa

previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di Legge.

4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dalle norme di legge.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, all'organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

TITOLO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 24 *Difensore Civico*

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia viene istituito direttamente presso questo Comune o presso la Comunità Montana, concordemente con altri Comuni che vi fanno parte il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Ove nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda il Difensore Civico ne informa i capi-gruppo consiliari. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi. Può essere nominato Difensore Civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

— la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, provinciale e Comunale, nonché di membro della Comunità Montana o della U.S.L.;

— la qualifica di Amministratore o Dirigente di Enti, Istituti o Aziende Pubbliche o a partecipazione Pubblica, nonché Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

— l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli Uffici Comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.

Al Difensore Civico, al momento della nomina, viene assegnata un'indennità mensile oltre all'eventuale e documentato rimborso spese.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 25 *Finanza Locale*

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle Leggi sulla Finanza Pubblica.

2. Il Comune, ha altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 26 *Bilancio e Programmazione Finanziaria*

1. Il comune delibera entro il 31 Ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, asservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.

3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6. Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 27 *Regolamento di Contabilità e disciplina dei contratti*

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di Contabilità, Amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 28 *Revisione Economica e Finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei Conti.

2. Il Revisore è scelto ai sensi dell'art. 57, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

4. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una

migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il Revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi dell'art. 29.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 29
Controllo di Gestione

1. La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli Uffici, dei servizi e degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

2. La Giunta allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI

Capo I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 30
Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta dirige e coordina gli uffici e i servizi.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio, e, congiuntamente al presidente ne sottoscrive i verbali, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione.

3. Può rogare nell'esclusivo interesse della amministrazione comunale i contratti.

4. Spettano al Segretario, oltre alle attribuzioni di cui ai precedenti commi, i seguenti compiti:

a. l'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici comunali, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano la amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzioni di norme legislative, regolamentari e di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico;

b. la presidenza di tutte le commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti;

c. la presidenza di tutte le commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per la aggiudicazione di appalti o di forniture;

d. l'espletamento delle procedure di concorso e di appalto, di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*);

e. gli adempimenti di cui all'art. 47; quando non esercita funzioni di Ufficiale rogante e salvo quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dei contratti;

f. l'emanazione degli atti delegati dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco;

g. gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

h. l'adozione dei provvedimenti di ordinazione di spese e relative liquidazioni nell'ambito degli impegni adottati con deliberazione del Consiglio Comunale o Giunta Municipale;

i. la contestazione degli addebiti al personale e l'irrogazione del richiamo scritto e della censura.

5. Il Segretario comunale può delegare di volta in volta con specifici provvedimenti i responsabili dei servizi per i compiti di cui alle lettere *a*), *e*), *h*) del comma 4.

6. Per la verifica dei risultati conseguiti e la disciplina della relativa responsabilità si applicano le vigenti disposizioni di legge.

*Art. 31
Vice Segretario*

1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

*Art. 32
Organizzazione degli uffici e del personale*

1. Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai Responsabili di servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente. Il Regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi.

2. Il Segretario comunale e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione secondo principi di imparzialità e trasparenza.

*Art. 33
Incarichi a tempo determinato*

1. La Giunta può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabili dei servizi o degli uffici.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

*Art. 34
Collaborazioni esterne*

1. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, ed esperti per l'esecuzione di particolari indagini, studi o progetti o, in caso di necessità per sostituzioni o collaborazioni dei titolari degli uffici Comunali.

*Art. 35
Commissione di disciplina*

1. È istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario Comunale, e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

**Capo II
ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

*Art. 36
Servizi pubblici locali*

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune, anche in relazione all'evolversi delle moderne forme di trasmissione dati, valuterà l'opportunità di erogare servizi direttamente nelle frazioni o in particolari località.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

4. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 37

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti;

quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Revisore del conto del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Capo III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 38

Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

Art. 39

Partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'articolo 40, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 40
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a. l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
 - b. l'oggetto del procedimento promosso;
 - c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d. l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 41
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 42
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 39 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 41 hanno diritto:
 - a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della Legge 7-08-90, n. 241;

b. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 40, 41 e 42 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 43
Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 42 l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimento sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 44
Pareri del Segretario e dei responsabili degli uffici

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile della ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al responsabile dell'Ufficio interessato.

Art. 45

Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 46

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni

adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 47

Deliberazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

3. Lo sfruttamento degli Agri Marmiferi Comunali, dei beni agro-silvo-pastorali e delle proprietà Comunali in genere, esclusi gli alloggi e gli stabili per i quali si farà riferimento alla vigente normativa, non potranno essere concessi per un periodo superiore alla durata della legislatura successiva in modo da consentire ad ogni Consiglio Comunale rinnovato di pronunciarsi in materia.

Art. 48

Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi da parte del consiglio comunale.

Art. 49
Misure organizzative per la
presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 50
Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente a un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 51
Pubblicazione ed esecutività
delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 52
Forme particolari di pubblicazione

1. L'amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE,
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53
Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 54
ConSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le

norme previste per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nella assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'art. 14 lettera d).

Art. 55

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

6. La vigilanza sulle esecuzioni dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti

interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE
E FINALI

Art. 56

Adozione di regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57

Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In ogni caso, prima di procedere alla modifica dello Statuto si dovrà darne comunicazione alla Popolazione pubblicando, almeno per trenta giorni, la proposta di modifica al fine di consentire alla Popolazione ed alle Formazioni Sociali, di avanzare eventuali proposte.

Il Comune riconosce che lo Statuto non deve essere statico ma aperto e rappresentare un fattore di progresso e sviluppo civile, sociale ed economico della comunità.

Art. 58
Capitoli delle Comunità

Il presente Statuto riconosce l'importanza storica, culturale ed autonoma dei principi contenuti nei «Capitoli» della Comunità di Vagli Sotto, Vagli Sopra e Roggio conservati presso l'archivio comunale.

Art. 59
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale è convocato per assumere i necessari provvedimenti attuativi.